

CONVENZIONE

per la messa a disposizione di personale ATS addetto ad attività di fattorinaggio nelle more dell'assegnazione all'ASST di personale delle "funzioni centrali" ATS

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (di seguito per brevità denominata "**ATS**"), con sede legale in Bergamo, Via Gallicciolli n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04114400163, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Mara AZZI

e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII (di seguito per brevità denominata "**ASST**"), con sede legale in Bergamo - Piazza O.M.S. n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore Generale Dott. Carlo NICORA,

premesso che:

- in data 18/12/2015 e in data 30/12/2015 tra l'ASL della Provincia di Bergamo (ora ATS) e l'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII (ora ASST) sono state stipulate convenzioni per la gestione della fase di transizione al nuovo modello organizzativo del Sistema Sociosanitario lombardo previsto dalla L.R. 23/2015 nel territorio della provincia di Bergamo;
- con la sottoscrizione di tali convenzioni sono stati definiti, tra l'altro, gli aspetti concernenti la gestione delle risorse umane e, in particolare, l'assegnazione del personale allocato nei presidi distrettuali dell'ex ASL, per garantire il regolare svolgimento delle funzioni precedentemente svolte nella fase di transizione al nuovo modello sociosanitario lombardo;
- alcune "funzioni centrali" connesse all'attività di fattorinaggio sono già transitate dall'ATS all'ASST, ma per contro non sono ancora stati definiti dalla Regione Lombardia i criteri di assegnazione alle ASST di ulteriori unità di personale dei servizi centrali ATS per lo svolgimento dell'attività stessa;
- l'ASST, nelle more della definizione di tali criteri e dell'assegnazione di ulteriori unità di personale ex ASL per i motivi sopra esposti, con nota Prot. n. 23447/16 del 11.05.2016 ha chiesto di potersi avvalere di un operatore dei servizi centrali ATS da destinare all'attività di fattorinaggio,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

L'ATS, nelle more della definizione da parte di Regione Lombardia dei criteri per l'assegnazione alle ASST di ulteriori unità di personale impiegate nelle "funzioni centrali "

ex ASL, mette a disposizione dell'ASST, a titolo non oneroso, un operatore dei propri servizi centrali addetto ad attività di fattorinaggio.

ART. 2 – Ambito di attività

L'operatore ATS svolgerà, in orario di servizio, l'attività di fattorinaggio richiesta dall'ASST, in ambito provinciale e non.

Per lo svolgimento dell'attività l'operatore ATS utilizzerà un automezzo di proprietà dell'ASST.

ART. 3 – Coperture assicurative

In qualità di dipendente ATS, l'operatore incaricato è regolarmente coperto da assicurazione INAIL.

Resta inteso che l'ASST risponde in via diretta ed esclusiva per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che si dovessero verificare in conseguenza dell'attività svolta avvalendosi del personale messo a disposizione dall'ATS, anche ove la richiesta di risarcimento venga presentata in un periodo successivo. E' onere dell'ASST provvedere alle relative coperture assicurative.

ART. 4 – Durata

Il presente accordo ha validità a decorrere dal 01/07/2016 e fino alla data in cui verranno assegnate all'ASST ulteriori unità di personale delle "funzioni centrali" ATS, secondo le indicazioni che perverranno da Regione Lombardia.

ART. 5 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972, imposta che viene posta a carico dell'ASST;
- verrà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale

PER l'ASST PAPA GIOVANNI XXIII
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carlo NICORA

PER l'ATS di BERGAMO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Mara AZZI